



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N. 31

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 17 luglio 2015 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **NICOLA CASERTA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **NICOLA CASERTA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli art. 1 bis, comma 1, e 19, comma 2, del CGS in relazione anche all'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto dal 15.12.2013 al 9.02.2014 le funzioni di allenatore della prima squadra della società della società SSDARL Riccione Calcio 1919, dirigendo i riscaldamenti pre-partita e presentandosi anche nello spogliatoio, benché fosse inibito come da C.U. n.38/CDN nella stagione sportiva 2013/14;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;

Ritenuto nel merito che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati e confermati dalle indagini investigative svolte dalla Procura nonché ammessi dallo stesso deferito;
- tenuto conto del principio di afflittività della sanzione

P.Q.M.

dichiara il sig. **NICOLA CASERTA** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **17 marzo 2016**.

Procedimento disciplinare a carico di **VINCENZO TRANI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **VINCENZO TRANI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS e in relazione all'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver avuto contatti con soggetto inibito e precluso nella persona del sig. Giuseppe Postiglione, in occasione del proprio tesseramento per la società e nel prosieguo della stagione;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi cinque.

Ritenuto che:

- preliminarmente deve dichiararsi la inammissibilità della memoria difensiva depositata in udienza dal deferito in quanto manca la prova certa dell'avvenuta trasmissione via fax a questa Commissione perché la ricevuta di trasmissione allegata alla memoria non è univocamente riferibile alla memoria stessa. In ogni caso dalla stessa ricevuta risulta che la memoria non è stata trasmessa alla Procura, come eccepito dalla Procura stessa in udienza e che comunque essa sarebbe stata inviata in violazione del termine di sette giorni previsto dal

- Regolamento del Settore Tecnico visto che reca data 13.07.2015;
- nel merito i fatti risultano pienamente comprovati ed ammessi dal deferito;
 - la buona fede del deferito non esclude la sua responsabilità ma può rilevare ai fini della determinazione della sanzione;
 - tenuto anche conto del principio di afflittività della sanzione;

P.Q.M.

dichiara il sig. **VINCENZO TRANI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15 novembre 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **STEFANO CAPIELLO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **STEFANO CAPIELLO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e in relazione agli artt. 38, commi 1 e 2, e 34, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico anche in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF nonché all'art. 30, comma 2, dello Statuto Federale per avere svolto nella s/s 2014/15 attività di allenatore della prima squadra per la società ASD Casapulla Calcio non in costanza di tesseramento con la stessa;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro,

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati,
- tenuto conto del principio di afflittività della sanzione;

P.Q.M.

dichiara il sig **STEFANO CAPIELLO** responsabile dell'addebito disciplinare e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15 novembre 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCESCO BARONE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **FRANCESCO BARONE** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e in relazione all art. 38 per avere, utilizzato ed assunto avanti alla società ASD US Agropoli e ad un Organo di Giustizia Federale, certificazioni mediche dimostrate incompatibili con l'attività sportiva e ricreativa successivamente posta in essere, il tutto al fine di giustificare, da un lato, la sua assenza dall'attività collaborativa contrattualizzata con la società di appartenenza e, dall'altro, il suo ricorso presso il Collegio Arbitrale della LND per ottenere la refusione di poste creditorie derivante dal rapporto contrattuale stipulato con la ASD Us Agropoli.
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro,

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;
- tenuto conto del principio di afflittività della sanzione;

P.Q.M.

dichiara il sig **FRANCESCO BARONE** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15 novembre 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **SALVANTONIO LORIA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale.. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **SALVANTONIO LORIA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e in relazione agli artt. 34, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico anche in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF, per aver svolto l'attività di allenatore della squadra, in alcune gare di cui in atti, pur non essendo regolarmente tesserato per la società Polisportiva Albatros Lercara;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro;

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati,
- tenuto conto del principio di afflittività della sanzione;

P.Q.M.

dichiara il sig **SALVANTONIO LORIA** responsabile dell'addebito disciplinare e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15 novembre 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **MIRKO MICHELE FAUSCIANA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **MIRKO MICHELE FAUSCIANA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e in relazione agli artt. 34, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico anche in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF, per aver svolto l'attività di allenatore della squadra, in alcune gare di cui in atti, pur non essendo regolarmente tesserato per la società Macchitella Gela;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro;

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati;
- tenuto conto del principio di afflittività della sanzione;

P.Q.M.

dichiara il sig **MIRKO MICHELE FAUSCIANA** responsabile dell'addebito disciplinare e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15 novembre 2015**.

Per i signori **CLADIO ELEUTERI, SALVATORE UTRO e GINO RAMAGLIA** che hanno avanzato proposta di patteggiamento, la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della FIGC rinvia per la decisione alla prima udienza utile.

Firenze, 20 luglio 2015

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Gianni Rivera